MODALITA'DI COMPILAZIONE

Il modello dichiarativo si compone di un frontespizio e dei quadri A, B, C, D e F e del riquadro della sottoscrizione.

Nel <u>frontespizio</u> deve essere indicato il comune destinatario della dichiarazione e la natura della dichiarazione (iniziale/di variazione) nonché la relazione che qualifica la soggettività passiva del denunciante (possessore/detentore) tramite un apposito segno (croce) della relativa casella.

<u>Il quadro A</u> è di compilazione obbligatoria in quanto esprime i dati identificativi del soggetto passivo denunciante.

<u>Il quadro B</u> deve essere compilato nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione sia diverso dal contribuente (es. rappresentante legale o negoziale, il socio amministratore, amministratore giudiziario, liquidatore, amministratore condominiale ecc..). La natura della carica va indicata nell'apposito rigo e la compilazione di detto quadro B non esonera in ogni caso dalla compilazione del precedente quadro A.

Il quadro C va compilato dal detentore denunciante qualora l'immobile (o gli immobili se la denuncia attiene a più unità immobiliari) sia da egli occupato/detenuto unitamente ad altri soggetti. Nel campo "Numero (1)" va indicato il numero dei soggetti solidali, mentre nel campo 2 vanno indicati gli immobili, secondo il numero d'ordine di cui al successivo quadro D, con pluralità di detentori. Se la detenzione concerne un'unità immobiliare utilizzata quale abitazione principale dal nucleo familiare del detentore, (intendendosi come tale quella il cui in detentore denunciante ed il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano) il quadro C può non compilarsi a condizione che i soggetti occupanti siano i medesimi che risultano dai registri anagrafici comunali quali residenti in quel fabbricato. Qualora la detenzione in comunione fosse per i medesimi soggetti per più di un fabbricato, nel campo 2 vanno indicati tutti i numeri d'ordine di riferimento di ogni distinto immobile per come numerati ("n. d'ordine") nel quadro E.

Il quadro D va compilato dal detentore denunciante che indica i dati del possessore (i) per il riscontro della duplice soggettività (possessore/detentore) per l'ente impositore e della relativa quota percentuale del tributo. Valgono le medesime indicazioni di cui al quadro C . Si precisa che il possessore giammai potrà assumere la duplice posizione soggettiva, in relazione a quell'immobile, di possessore e detentore. Consegue che il titolare di un diritto reale imponibile sarà solo soggetto

passivo nella sola veste di possessore. L'unico caso in cui un titolare di un diritto reale rileverà come detentore concerne il nudo proprietario che occupa l'immobile.

Il quadro E indica la tipologia di immobile imponibile, per cui vanno indicati i soli immobili che scontano il tributo TASI. Per tipologia di immobile si intende la destinazione all'immobile datagli dal suo possessore o dalla legge. Qualora sia stata deliberata per l'anno di riferimento l'aliquota pari a zero per quella tipologia di immobile, il bene non va denunciato.

Ogni quadro E consente la denuncia di n.04 distinti immobili, per cui se gli immobili da denunciare fossero in numero superiore, il denunciate dovrà utilizzare più quadri E che si rendessero necessari per la denuncia di tutti gli immobili. In tal caso ogni quadro E dovrà essere così appositamente numerato:

- Il quadro E originario si numera con la indicazione nel campo "Modello n. (0)" con "01 di 01" ed ogni successivo quadro E aggiuntivo necessario seguirà la consequenziale numerazione; per cui se necessità un solo quadro E aggiuntivo, questo sarà numerato con "02 di 02", l'eventuale ulteriore quadro E con "03 di 03" e così via. A mò di esempio se la denuncia attiene a nove immobili occorre la compilazione tre quadri E. Il primo quadro E sarà numerato "01 di 03", il secondo "02 di 03" ed ovviamente il terzo "03 di 03". Se invece gli immobili da denunciare fossero in numero di cinque, sono sufficienti due quadri E e quindi il primo quadro E (che conterrà la denuncia di n.04 immobili) sarà numerato con "01 di 02", mentre il secondo quadro E (che conterrà la denuncia di un solo immobile) va numerato con "02 di 02";
- ad ogni singolo immobile di ogni quadro E compilato, va associato il suo "numero d'ordine" (campo 1). Quindi se gli immobili da denunciare fossero di numero non superiore a quattro, si dovrà compilare solo un quadro E ed il primo immobile denunciato si numera con numero d'ordine n. 01, il secondo con il numero d'ordine n. 02 il terzo con il numero d'ordine n. 03 ed il quarto con il numero d'ordine n.04. Se invece gli immobili da denunciare fossero in numero superiore a n.4 necessita la compilazione più quadri E. Allo scopo di semplificare e posto che ogni quadro E acquista comunque la sua distinta identificazione, la numerazione d'ordine dei singoli immobili conserverà la continuità. Esempio: gli immobili da denunciare sono in numero di nove, per cui si dovranno compilare n.3 quadri E, Il primo quadro E sarà numerato "01 di 03", il secondo con "02 di 03" ed il terzo con "03 di 03". Il primo immobile denunciato acquista il n. d'ordine "01", il secondo il n. d'ordine "02", il terzo il n. d'ordine "03" e cosi vi fino al n. d'ordine "09". Quindi il quadro E Modello n. "01 di 03 conterrà gli immobili n.01, n.02, n.03 e n.04, il quadro E modello

n. "02 di 03" conterrà gli immobili n. 05, n.06, n.07, n.08 ed infine il quadro E modello n. "03 di 03" conterrà il solo immobile n.09 d'ordine. Si è ritenuto mantenere la numerazione progressiva degli immobili al fine di consentire al denunciante di avere contezza di aver denunciato tutti gli immobili a prescindere dalla distinta numerazione di ogni quadro E utilizzato.

Il campo "Caratteristiche n.2" indica le caratteristiche e cioè la tipologia di immobile, che si ribadisce è quella di destinazione da parte del suo titolare del diritto reale. In merito alla codificazione si è ritenuto di utilizzare i codici già previsti per l'IMU con delle opportune integrazioni:

- n.2 se si tratta di area edificabile;
- n.3 se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato moltiplicando la rendita catastale per il relativo moltiplicatore;
- n.4 se si tratta di fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita interamente appartenente ad impresa, distintamente contabilizzato;
- n.5 se si tratta di abitazione principale (del possessore).

Per le situazioni di esclusione di cui all'art.13 co.2 del D.L.n.201 del 2011 è possibile utilizzare la seguente codifica:

- n.6 per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- n.7 ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- n.8 alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 9) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- n. 10 se si tratta di pertinenza;

- n.11 per gli immobili locati. Se vi sono differenziazioni di aliquote nell'ambito degli immobili locati è opportuno un più puntuale distinguo: 11.1 immobile locato ad uso abitativo; 11.2 immobile locato ad altro uso;
- n.12 beni merce;
- n.13 fabbricato rurale strumentale.

Il **campo n.3** riporta l'esatta individuazione dell'immobile descritto e cioè la località, la via, la piazza, il numero civico, la scala, l'interno.

Il campo n.4 concerne la indicazione dei dati catastali indentificativi dell'immobile.

Il **campo n.5** attiene alla decorrenza dell'obbligazione tributaria per cui al **n.7** va indicata la data di acquisto del possesso/detenzione dell'immobile, nel campo **n.8** la data di variazione incidente sulla determinazione del tributo, nel campo **n.9** la data di cessazione della relazione sull'immobile che determina la perdita della soggettività passiva del denunciante.

Il **campo n.6** contiene un riquadro indicativo della natura del titolo, occorre quindi crociare il relativo titolo esposto nella elencazione di cui **n.10**.

Nel campo **n.11** sono indicati gli estremi del titolo.

Nel campo **n.12** va indicato il valore dell'immobile e se sussistono le condizioni per riduzione degli immobili storici/inagibili va crociata la relativa indicazione. Le altre due indicazioni da crociare e cioè quella relativa all'immobile già denunciato ai fini della Tari e dell'IMU costituiscono mere informazioni che dovrebbero comunque essere note all'ente locale per cui la loro compilazione è solo facoltativa. Il quadro si compila con uno spazio per le annotazioni del denunciante dove possono essere esposte tutte le informazioni non ricomprese fra quelle del modello, ritenute dal denunciante utili ai fini della corretta tassazione dell'immobile.

Nel **Quadro F** sono riportate le indicazioni per ottenere le agevolazioni previste dal regolamento. Vanno quindi individuate le fattispecie ed allegata la documentazione necessaria. Se la medesima fattispecie agevolativa è stata prevista per la TARI, non è necessario riprodurre la documentazione essendo sufficiente un rinvio alla denuncia TARI eventualmente già presentata ed alla documentazione in essa allegata. Nel Quadro F va comunque indicata la riduzione di due terzi per l'unità immobiliare considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Nel quadro <u>sottoscrizione</u> oltre alla firma ed alla data nel caso in cui fossero utilizzati più quadri E occorre indicarne il numero complessivo (Modello n.01 di 01 , n.02 di 02, n.03 di 03 così via). Qualora fosse stato utilizzato un solo quadro E, la indicazione deve essere n.01 di 01.